

Prot. 2017/315

## Risposta Assilea alla Consultazione Banca d'Italia

### Aggiornamenti segnalazioni delle banche e degli altri intermediari vigilati in relazione all'introduzione del principio contabile IFRS 9 sugli strumenti finanziari e ulteriori interventi di modifica (aperta fino al 30 ottobre 2017)

Nel presente documento andiamo a richiedere alcune modifiche agli schemi di segnalazione posti in consultazione che potrebbero derivare solo da una semplificazione degli schemi di bilancio già posti in consultazione e sui quali abbiamo già redatto le relative note di commento. Gli interventi recentemente effettuati, peraltro, rafforzano la coerenza interna dell'intero impianto segnaletico e, pertanto, le consultazioni sono strettamente legate tra di loro.

Le maggiori criticità si rilevano con riferimento ai seguenti cambiamenti:

- segnalazioni relative alla dinamica delle rettifiche, con particolare riferimento ai write-off;
- contabilizzazione delle rettifiche degli interessi a conto economico dei crediti svalutati.

Con riferimento al primo punto, risulta particolarmente gravosa l'alimentazione delle tavole sulla dinamica delle rettifiche dei documenti in consultazione, di cui ad es. la tavola alla pag. II. 8. 34 della Circ. 217 per le finanziarie e alla pag. III.11.2.50 della Circ. 272 per le banche. La segnalazione della dinamica delle rettifiche secondo il nuovo schema risulta sensibilmente complessa in quanto deve essere coerente con quella dei nuovi schemi di bilancio, di cui alla tavola 4 Nota Integrativa – Schemi – Parte D: Altre Informazioni (a pag. A.3.144) del Prov. Bilanci Intermediari Finanziari e tavola A.1.4 della Circ. 262 per le banche.

Nello specifico, vengono richieste le variazioni delle rettifiche con il dettaglio delle seguenti causali: variazioni in aumento da attività finanziarie acquisite o originate, cancellazioni diverse dai write-off, rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito, modifiche contrattuali senza cancellazioni, cambiamenti della metodologia di stima, write-off, altre variazioni.

Anche se il dettaglio di tale tabella in bilancio con riferimento alle rettifiche risulta condivisibile in coerenza con l'applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9, il calcolo delle "dinamiche" legate a tali rettifiche risulta particolarmente gravoso.

Chiediamo pertanto che per le tabelle citate, sia con riferimento al bilancio che con riferimento alle segnalazioni di vigilanza, possa essere previsto un raggruppamento maggiore delle differenti voci, con l'evidenziazione ad esempio del solo dettaglio per: le rettifiche/riprese di valore nette per rischio credito, i cambiamenti della metodologia di stima, i write-off.

Risulterebbe peraltro particolarmente complesso ricostruire lo storico di informazioni relative ai write-off. Sinora, infatti, le cancellazioni venivano segnalate unicamente sulle sofferenze e in segnalazione di passaggio a perdita in Centrale Rischio Banca d'Italia. Dunque, rilevare in sede di prima applicazione tutti i write-off, anche in relazione ad eventuali esposizioni al primo ed al secondo stadio della qualità del credito, ricostruendone le relative rettifiche di valore, nonché le dinamiche delle stesse, sarebbe particolarmente gravoso proprio in funzione del fatto che eventuali cancellazioni potrebbero non essere state tracciate correttamente sinora a sistema.

Richiamiamo, inoltre, l'attenzione su di un punto che era stato posto nel precedente position paper in materia di segnalazione di bilanci e relativo alla contabilizzazione della quota interessi sui crediti svalutati.

Gli interessi attivi, infatti, nei nuovi schemi andranno calcolati sul valore al netto delle svalutazioni e ciò comporterà una corrispondente diminuzione degli interessi stessi e conseguentemente del margine di intermediazione. Su questo aspetto si presenta un problema metodologico relativamente alla modalità di stima di tale porzione di rettifica degli interessi. Ci si chiede, infatti, se è ragionevole, ai fini del calcolo della quota di interessi considerati non recuperabili, andare ad applicare la percentuale di copertura del credito in termini di rettifiche. Ad esempio: se le rettifiche fossero pari al 30% dell'esposizione, si andrebbe a dedurre il 30% degli interessi residui dal calcolo del valore lordo del credito.